

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex D. Lgs. 231/01

Versione Ed.4 Rev.00 approvata dal Consiglio di Amministrazione

in data 26 Luglio 2023

INDICE

PREMESSE

L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo costituisce per Chimitex SpA l'occasione per implementare ulteriormente la propria struttura organizzativa e consolidare il sistema dei processi e dei controlli interni, non solo nell'ottica di tutelarsi dalla commissione dei reati previsti dal D.Lgs 231/01 (*"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*) ma anche in quella di garantire una organizzazione sempre più efficiente e capace di gestire ed erogare i servizi istituzionali nel rispetto della normativa e di elevati standard qualitativi.

Pertanto, Chimitex SpA ha avviato una analisi delle aree di attività maggiormente sensibili in ordine al rischio di commissione dei reati presupposto, definendo procedure e protocolli organizzativi finalizzate a presidiare tale aree.

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico.

Il presente documento si compone di due parti:

- Una prima parte di carattere generale sull'analisi del Decreto Legislativo n. 231 ("D.Lgs. 231") emanato in data 8 giugno 2001 in attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 ed entrato in vigore il 4 luglio 2001, così come aggiornato dalle sue successive modificazioni;
- Una seconda parte di carattere speciale sull'applicazione del disposto normativo a Chimitex SpA

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001 n. 231

Con il Decreto Legislativo 231/2001 il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione, nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto Legislativo 231, recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridiche”*, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (da intendersi come società, persone giuridiche, enti collettivi non riconosciuti, associazioni, consorzi, ecc., di seguito collettivamente denominati “Enti”) per alcuni reati, tassativamente elencati, ove commessi nel loro interesse o vantaggio, con esclusione dello Stato, degli Enti Pubblici Territoriali, degli Enti di rilievo costituzionale (Partiti e Sindacati) e simili:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino anche di fatto la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, se la commissione del reato sia stata resa possibile dall'omissione della vigilanza.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha commesso materialmente il reato.

La suddetta responsabilità si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero – sempre nell'interesse o a vantaggio di un Ente che abbia in Italia la sua principale sede – purchè, tra l'altro, per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi i reati e vi sia richiesta del Ministero di Giustizia.

La suddetta responsabilità sussiste, infine, anche nel caso di autore ignoto e nel caso di reato estinto per cause diverse dall'amnistia.

2. I REATI

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto si riferisce:

A) ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (**artt. 24 e 25** del Decreto Legislativo 231) e precisamente:

- ◆ malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.): mancata destinazione di contributi, sovvenzioni o simili alle finalità per cui erano stati destinati;
- ◆ indebita percezione di erogazioni (art. 316-ter c.p.) a danno dello Stato, dell'Unione Europea o di altro ente pubblico o da parte di ente comunitario mediante l'utilizzo di documenti falsi o il rilascio di dichiarazioni attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute;
- ◆ truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.): percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro ente pubblico o da parte di ente comunitario mediante artifizii o raggiri diversi dall'utilizzo di documenti falsi, dichiarazioni false od omissione di informazioni dovute;

- ◆ truffa aggravata in danno dello Stato, dell'Unione Europea o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.): l'impiego di artifici e raggiri per ottenere un ingiusto profitto a danno dello Stato, dell'Unione Europea o di altro ente pubblico;
- ◆ frode informatica in danno dello Stato, dell'Unione Europea o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.): l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico, ovvero l'intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico, per ottenere un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico.
- ◆ concussione (art. 317 c.p.), ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria qualità o del proprio potere, costringa o induca il privato a dare o promettere denaro o altra utilità;
- ◆ corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), ossia il caso in cui il pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetti la promessa;
- ◆ corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato, per ritardare un atto dell'ufficio o compierne uno contrario ai propri doveri, riceva (o accetti di ricevere) per sé o per altri denaro o altra utilità;
- ◆ corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.): in entrambi i casi di corruzione sopra definiti, l'ipotesi di chi riceva (o accetti di ricevere) per sé o per altri denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte di un processo civile, amministrativo o penale;
- ◆ istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): in entrambi i casi di corruzione sopra definiti, l'ipotesi che il pubblico ufficiale non accetti di ricevere o il privato si rifiuti di dare denaro o altra utilità.

- B) Ai reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (**art. 25-bis**):
- ◆ falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - ◆ alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - ◆ spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - ◆ spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - ◆ falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - ◆ contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - ◆ fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - ◆ uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
 - ◆ contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
 - ◆ introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

C) ai seguenti reati societari (**art. 25 ter**):

- ◆ false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.): esporre nelle comunicazioni sociali previste dalla legge fatti materiali non rispondenti o omettere informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo;
- ◆ false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622, commi 1 e 2, c.c.): esporre nelle comunicazioni sociali previste dalla legge fatti materiali non rispondenti o omettere informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo, laddove da ciò derivi un danno per i soci o i creditori;
- ◆ impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.): occultare documenti idonei ad impedire lo svolgimento dell'attività di controllo dei soci, degli altri organi sociali o delle società di revisione;
- ◆ indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): restituire ai soci i conferimenti o liberarli dall'obbligo di eseguirli;
- ◆ illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.): ripartire utili o riserve che non possono per legge essere distribuiti;
- ◆ illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.): acquistare o sottoscrivere azioni anche della società controllante ledendo il capitale sociale;
- ◆ operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.): ridurre il capitale sociale, realizzare fusioni o scissioni che cagionino danno ai creditori;
- ◆ omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.): la violazione degli obblighi imposti di comunicare una situazione di conflitto di interessi con pregiudizio della società o dei terzi;
- ◆ formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.): aumentare fittiziamente il capitale, sottoscrivere reciprocamente azioni e sopravvalutare conferimenti o patrimonio nel caso di trasformazione;

- ◆ indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.): ripartire beni sociali prima del pagamento dei creditori o prima dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- ◆ illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.): compiere atti simulati o fraudolenti volti a determinare illecite maggioranze assembleari;
- ◆ aggio (art. 2637 c.c.): diffondere notizie false o il porre in essere operazioni simulate idonei a provocare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati;
- ◆ ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.): esporre fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti al controllo, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, ovvero, allo stesso fine, occultare con altri mezzi fraudolenti fatti che devono essere oggetto di comunicazione.

D) ai “delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali”, nonché dei delitti “che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione di New York del 1999” (**art. 25 quater**)

- ◆ associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- ◆ associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.);
- ◆ assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- ◆ arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- ◆ addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);

- ◆ condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- ◆ attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- ◆ sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (art. 289-bis c.p.);
- ◆ istigazione a commettere uno dei delitti preveduti dai capi I e II (art. 302 c.p.);
- ◆ cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
- ◆ banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.);
- ◆ qualsiasi reato previsto dal codice penale commesso con l'aggravante della "finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" (art. 1, Legge 6 febbraio 1980, n. 15);
- ◆ reati contro la sicurezza aerea con finalità di terrorismo (Legge 10 maggio 1976, n. 342);
- ◆ reati contro la sicurezza della navigazione marittima e piattaforme intercontinentali (Legge 28 dicembre 1989, n. 422);
- ◆ delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione dell'art. 2 della convenzione di New York del 9 dicembre 1999.

E) Ai reati di cui all'**art. 25-quinquies**:

- ◆ riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.): riduzione o mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa, che si concretizzano in prestazioni lavorative che ne comportino lo sfruttamento;
- ◆ tratta di persone (art. 601 c.p.): commercio di schiavi o persone in condizioni analoghe alla schiavitù;

- ◆ acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.): qualsiasi atto che comporti trasferimento di schiavi o persone in condizioni analoghe alla schiavitù;
- ◆ prostituzione minorile (art. 600-bis, comma 1 e 2 c.p.): induzione, agevolazione o sfruttamento della prostituzione minorile, oppure compimento di atti sessuali con minorenni in cambio di denaro o altra utilità economica;
- ◆ pornografia minorile (art. 600-ter, commi 1, 2, 3 e 4 c.p.): sfruttamento di minori al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico; commercio di materiale pornografico prodotto tramite detto sfruttamento; distribuzione, divulgazione, pubblicizzazione di materiale pornografico realizzato tramite sfruttamento di minori, ovvero di notizie o informazioni volte all'adescamento o allo sfruttamento di minori;
- ◆ iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.): organizzazione o commercializzazione di viaggi finalizzati alla fruizione di prostituzione minorile;
- ◆ detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater c.p.): ottenimento o mera disponibilità di materiale pornografico realizzato mediante sfruttamento di minori;
- ◆ pornografia virtuale (art. 600-quater.1. c.p.): quando, nelle ipotesi di pedopornografia e detenzione di materiale pedopornografico, il materiale pornografico è rappresentato da immagini virtuali;
- ◆ delitto di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) in assenza di esigenze terapeutiche.

F) Ai reati di cui all'art. **25-sexies**:

- ◆ abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs n. 58/1998), reato che si configura a carico di chi, in ragione di una posizione di "privilegio" (in quanto membro di organi di amministrazione, direzione

o controllo dell'emittente, oppure partecipe al capitale dell'emittente) sfrutta tali informazioni per operare sui mercati finanziari;

- ◆ manipolazione dei mercati (art. 185 D.Lgs n. 58/1998) reato che riguarda colui che diffonde notizie false o pone in essere artifici atti a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari;

G) ai reati di cui all'art. **25-quater 1**, ovvero al delitto consistente nella mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).

H) il catalogo dei reati presupposto risulta ampliato sulla base gli art. 3 e 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146, in vigore dall'11 aprile 2006, a seguito della ratifica della Convenzione di Palermo sulla criminalità organizzata transnazionale.

L'art. 3 della legge 146 considera reato **transnazionale** quello punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Quindi, l'art. 10 della legge 146 prevede l'applicabilità del regime della responsabilità amministrativa degli enti per i reati di seguito indicati che abbiano il carattere della transnazionalità:

- ◆ induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
 - ◆ favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
 - ◆ associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - ◆ associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
 - ◆ riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
 - ◆ impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
 - ◆ associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/73);
 - ◆ associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90);
 - ◆ disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni).
- I) Ai reati di cui all'**art. 25-septies**, in tema di **omicidio colposo** e **lesioni colpose gravi o gravissime**, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e dalla salute sul lavoro. (artt. 589 e 590 c.p.)
- J) Ai reati di cui all'**art. 25-octies**, in materia di **ricettazione** (art. 648 c.p.), **riciclaggio** (art. 648-bis c.p.) e **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-ter c.p.), nonché:

- ◆ indebitato utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.), che punisce chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, utilizzi indebitamente, falsifichi o alteri carte di credito o di pagamento, documenti analoghi che abilitino al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. L'art. 493-ter c.p. punisce, altresì chiunque "*possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi*";
- ◆ detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.), introdotto dal D. Lgs. 184/2021, che punisce chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produca, importi, esporti, venda, trasporti, distribuisca, metta a disposizione o in qualsiasi modo procuri a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo;
- ◆ frode informatica (art. 640-ter c.p.) aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. Come si ricorderà, tale delitto era già stato previsto nel D. Lgs. 231/2001 quale reato presupposto dell'illecito amministrativo di cui all'art. 24 (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), ma con una rilevanza per l'ente circoscritta alle sole ipotesi di frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e non quando commesso in danno di soggetti privati.

K) Ai reati di cui all'**art. 24-bis** in materia di **delitti informatici e trattamento illecito di dati**. In particolare, le fattispecie di reato sono:

- ◆ falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- ◆ accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- ◆ detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- ◆ diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- ◆ intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- ◆ installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- ◆ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- ◆ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- ◆ danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- ◆ danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- ◆ frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

L) ai reati di cui all'**art 24-ter (Delitti di criminalità organizzata)** ovvero:

- ◆ associazioni per delinquere (art. 416 c.p.);

- ◆ associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.);
- ◆ scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.);
- ◆ sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- ◆ delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- ◆ associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- ◆ delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

M) ai reati di cui all'**art 25-bis.1 (Delitti contro l'industria ed il commercio)** e all'**art. 25-novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)**, ovvero:

- ◆ turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- ◆ illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- ◆ frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- ◆ frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- ◆ vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- ◆ vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- ◆ fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);

- ◆ contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- ◆ articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633.

N) Ai reati di cui all'art. 25-decies (**induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**) ovvero:

- ◆ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria /art. 377 bis cp)
- ◆ uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- ◆ distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis);

O) Ai reati di cui all'art. 25-undecies (**reati ambientali**), ovvero:

- ◆ scarico di acque reflue industriali, anche contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite, in mancanza di valida autorizzazione e/o in violazione di prescrizioni concernenti installazione e gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati (art 137, d.lgs. 152/2006);
- ◆ gestione di discarica, attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, o esercizio di attività non consentite di miscelazione di rifiuti o deposito di rifiuti sanitari (art. 256 d.lgs. 152/2006);

- ◆ inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento della soglia di rischio, anche in presenza di sostanze nocive (art. 257 d.lgs. 152/ 2006);
 - ◆ violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, traffico illecito di rifiuti, e attività correlate, omissione d'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (artt. 258, 259, 260, 260-bis e 279 d.lgs. 152/ 2006);
 - ◆ cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono (art. 3 comma 6 della L. 549/1993), inquinamento doloso delle navi (art. 8 D. Lgs 202/2007), inquinamento colposo delle navi (art. 9 D. Lgs 202/2007);
 - ◆ importazione, esportazione o riesportazione, vendita, esposizione, offerta, trasporto, detenzione per la vendita, sotto qualsiasi regime doganale anche per conto terzi di esemplari di specie protetta in violazione di legge e in assenza di comunicazione all'autorità competente (art. 1, 2, 3-bis e 6 L. 1507/ 1992).
- P) Ai reati di cui all'art. **25 duodecies**, ovvero l'ipotesi in cui il datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.
- Q) Ai reati in tema di **corruzione tra privati (art. 25-ter, s-bis)** e **induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 25)**, ovvero nelle ipotesi di:
- ◆ corruzione tra privati (art. 2635 c.c.): gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o

- della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società;
- ◆ induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.): ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

R) Ai seguenti ulteriori reati:

- Reato di autoriciclaggio (art. 648 bis cp)
- reati di inquinamento e disastro ambientale (artt. 452 bis, 452 quater, 452 quinquies c.p.)
- reato di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.).
- reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" (art. 603 bis c.p).
- reati di istigazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia.

S) Ai reati tributari (art. 25-quinquiesdecies) in tema di

- **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, previsto dall'articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 74/2000;
- **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis del D.Lgs. 74/2000;
- **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**, previsto dall'articolo 3 del D.Lgs. 74/2000;
- **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, previsto dall'articolo 8, comma 1 del D.Lgs. 74/2000;
- **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis del D.Lgs. 74/2000;

- **occultamento o distruzione di documenti contabili**, previsto dall'articolo 10 del D.Lgs. 74/2000;
- **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**, previsto dall'articolo 11 del D.Lgs. 74/2000.

Per un'analisi più approfondita dei singoli reati previsti dal Decreto Legislativo 231, si rimanda ai relativi articoli del Codice Penale, del Codice Civile, del Testo Unico della Finanza e delle altre Leggi richiamate.

3. LE SANZIONI

Le sanzioni irrogabili all'Ente per gli illeciti amministrativi conseguenti alla commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231 sono riconducibili a:

- **Sanzioni pecuniarie:** si basano sul sistema delle quote. L'importo della quota, in un numero non inferiore a cento e non superiore a mille (ad eccezione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, punibili con una sanzione non inferiore alle mille quote) è compresa tra un minimo di Euro 258,23 e un massimo di Euro 1.549,37. Ai fini della commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice determina il numero delle quote in relazione alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'Ente e all'attività svolta sia per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto sia per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Il valore della quota è fissato invece sulla base delle condizioni economico-patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
- **Sanzioni interdittive:** si distinguono in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;

- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- divieto di contrarre con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

1. l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
 2. in caso di reiterazione degli illeciti (la reiterazione sussiste quando l'Ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva);
 3. in via cautelare, quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo e vi sono fondati elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano nuovamente commessi illeciti della stessa indole per cui si procede (ovvero si riconoscano i presupposti del *fumus commissi delicti* e del *periculum in mora*).
- **Pubblicazione della sentenza:** può essere disposta quando nei confronti dell'Ente venga applicata una sanzione interdittiva. La sentenza viene pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale.

La pubblicazione della sentenza è eseguita a cura della cancelleria del giudice e a spese dell'Ente.

- **Confisca:** nei confronti dell'Ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca indicata, la stessa può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'Ente (non vi è alcuna responsabilità per soci e/o associati) con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Le sanzioni pecuniarie ed interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, sul presupposto di fondati e specifici elementi.

Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato e trovano applicazione le relative regole del cod. civ.

Infine, nell'ambito di operazioni societarie straordinarie la disciplina in oggetto prevede che:

- ✓ in caso di trasformazione l'Ente rimane responsabile per i fatti anteriori alla trasformazione;
- ✓ in caso di fusione (sia nel caso di incorporazione sia nel caso di costituzione di nuovo Ente) l'Ente nuovo risponde per fatti anteriori con i seguenti limiti: le sanzioni interdittive sono limitate al settore di attività/struttura cui si riferisce l'illecito; è prevista comunque la possibilità per il nuovo Ente di sostituire le sanzioni interdittive con sanzioni pecuniarie;
- ✓ in caso di scissione si applica la stessa disciplina per il caso di fusione con la particolarità che le sanzioni interdittive vengono comminate ai soli Enti a cui è rimasto o è stato attribuito il ramo di attività che ha dato luogo alla commissione del reato;
- ✓ in caso di cessione/conferimento d'azienda, il cessionario risponde per fatti anteriori se ne era a conoscenza o comunque gli stessi risultavano dalle scritture contabili/bilanci. È previsto il

beneficio della preventiva escussione del cedente con esclusione delle sanzioni interdittive per il cessionario e con pena pecuniaria contenuta nei limiti del valore dell'azienda ceduta.

4. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITA' DELL'ENTE

L'art. 6 del Decreto Legislativo 231 stabilisce che l'Ente non risponde del reato commesso nel suo interesse a suo vantaggio nel caso in cui dimostri di aver *“adottato ed efficacemente attuato”*, prima della commissione del fatto, *“modelli di organizzazione e di gestione (ulteriormente qualificati come modelli “di controllo” nell'art. 7 del Decreto Legislativo 231) idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

La medesima disposizione normativa prevede, inoltre, affinché sia esclusa la responsabilità dell'ente, l'istituzione di un *organo di controllo interno all'ente* con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominati i “Modelli”), ex art. 6, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 231, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- ◆ individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto Legislativo 231 e s.m.i.;
- ◆ prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- ◆ individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- ◆ prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli (di seguito “Organismo di Vigilanza”);

◆ introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente *“non risponde se prova che:”* (ex art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo 231):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Chimitex SpA ha istituito un Organismo di Vigilanza (nel seguito OdV) con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del presente modello nonché di proporre aggiornamenti.

L'OdV è autonomo ed indipendente e i suoi componenti sono dotati di adeguata competenza tecnico-professionale in materia di controllo dell'attività svolta da Chimitex. Uno dei componenti può essere

dipendente della Società (es.: responsabile Audit Interni) mentre gli altri (es.: Funzione Legale della Società, Consulenti, ecc.) non devono avere né avere avuto relazioni patrimoniali o di parentela con la Società, tali da condizionarne l'autonomia di giudizio. I membri dell' OdV, oltre alle competenze professionali, devono possedere requisiti formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito assunto.

L'OdV riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione del Modello 231 oppure, per casi particolari e/o di urgenza, al Collegio Sindacale. A loro volta, il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, possono richiedere in qualsiasi momento informazioni all' OdV.

È vietata ogni forma di discriminazione o penalizzazione, nei confronti di chi segnala informazioni all'OdV.

All'OdV non sono attribuiti compiti operativi, per garantire l'obiettività di giudizio in occasione delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

Le attività che l'OdV è chiamato ad assolvere, sono :

- verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
- capacità di prevenire i comportamenti non voluti ;
- verifica del mantenimento nel tempo del Modello ;
- cura del necessario aggiornamento del Modello ;
- verifica dell'attuazione e funzionalità delle soluzioni proposte.

Al fine di assicurare le professionalità utili o necessarie per l'attività dell'Organismo di Vigilanza, e di garantire la professionalità dell'Organismo (oltre che, come già evidenziato, la sua autonomia), è attribuito all'Organismo di Vigilanza uno specifico *budget* di spesa a disposizione, finalizzato alla possibilità di acquisire all'esterno dell'ente, quando necessario, competenze integrative alle proprie. L'Organismo di

Vigilanza può così, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti ad es. in materia giuridica, di organizzazione aziendale, contabilità, controlli interni, finanza e sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc;

5. a. Requisiti di eleggibilità

A tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:

- essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 («Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136»);
- essere indagati o essere stati condannati, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa *ex art. 444 ss. c.p.p.*, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/2001 o per un qualunque delitto non colposo;
- essere interdetti, inabilitati, falliti o essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- essere stati sottoposti alle sanzioni amministrative accessorie di cui all'art. 187-*quater* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di membro dell'OdV o la automatica decadenza dalla carica.

5.b Nomina, revoca, sostituzione, decadenza e recesso

L'Organo Amministrativo nomina l'Organismo di Vigilanza, motivando il provvedimento riguardante la scelta di ciascun componente, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui ai paragrafi che precedono, fondando tale decisione non soltanto sui *curricula* ma anche sulle dichiarazioni ufficiali e specifiche raccolte direttamente dai candidati. Inoltre, l'Organo Amministrativo riceve da ciascun candidato una dichiarazione che attesti l'assenza dei motivi di ineleggibilità di cui al paragrafo precedente. Dopo l'accettazione formale dei soggetti nominati, la nomina è comunicata a tutti i livelli aziendali, tramite comunicazione interna.

L'OdV rimane in carica sino alla scadenza dell'Organo Amministrativo che ha provveduto alla sua nomina. I membri dell'OdV possono essere rieletti.

Alla scadenza dell'incarico, l'OdV continua comunque a svolgere le proprie funzioni e ad esercitare i poteri di propria competenza, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina del nuovo Organismo da parte dell'Organo Amministrativo.

La revoca dall'incarico di membro dell'OdV può avvenire solo attraverso delibera dell'Organo Amministrativo per uno dei seguenti motivi:

- la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti;
- l'inadempimento agli obblighi inerenti l'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico;
- la mancata collaborazione con gli altri membri dell'OdV;
- l'assenza ingiustificata a più di due adunanze dell'OdV.

E' fatto obbligo per ciascun membro dell'OdV di comunicare all'Organo Amministrativo, tramite il Presidente dell'OdV stesso, la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti. L'Organo Amministrativo revoca la nomina del membro dell'OdV non più idoneo e, dopo adeguata motivazione, provvede alla sua immediata sostituzione.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico, prima della scadenza del termine previsto, la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico per qualsiasi motivo, compresa l'applicazione di una misura cautelare personale o di una pena detentiva.

Ciascun componente dell'OdV può recedere in qualsiasi istante dall'incarico, con le modalità che verranno stabilite nel regolamento dell'Organismo stesso.

In caso di decadenza o recesso in capo ad uno dei componenti dell'OdV, l'Organo Amministrativo provvede tempestivamente alla sostituzione del componente divenuto inidoneo.

5 .c. Attività e poteri

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta uno dei membri ne abbia chiesto la convocazione al Presidente, giustificando l'opportunità della convocazione. Inoltre, può delegare specifiche funzioni al Presidente. Ogni riunione dell'OdV è verbalizzata.

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale e livello del personale e riporta esclusivamente all' Organo Amministrativo, cui riferisce tramite il proprio Presidente.

I compiti e le attribuzioni dell'OdV e dei suoi membri non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Organo Amministrativo può verificare la coerenza tra l'attività in concreto svolta dall'Organismo e il mandato allo stesso assegnato. Inoltre, l'OdV, salvo prevalenti disposizioni di legge, ha libero accesso – senza necessità di alcun consenso preventivo – presso tutte le Funzioni e Organi della Società, onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

L'Organismo di Vigilanza svolge le proprie funzioni coordinandosi con gli altri Organi o Funzioni di controllo esistenti nella Società. Inoltre, l'OdV si coordina con le Funzioni aziendali responsabili di

attività sensibili per tutti gli aspetti relativi all'implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello e può avvalersi, per l'esercizio della propria attività, dell'ausilio e del supporto del personale dipendente e di consulenti esterni, in particolare per problematiche che richiedano l'ausilio di competenze specialistiche.

L'Organismo di Vigilanza organizza la propria attività sulla base di un piano di azione annuale, mediante il quale sono programmate le iniziative da intraprendere volte alla valutazione della efficacia ed effettività del Modello nonché dell'aggiornamento dello stesso. Tale piano è presentato all'Organo Amministrativo. L'Organismo di Vigilanza determina il proprio budget annuale e lo sottopone all'approvazione dell'Organo Amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza, nel vigilare sull'effettiva attuazione del Modello, è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti interessati, così articolati:

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- accedere a tutte le informazioni riguardanti le attività sensibili della Società;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a tutto il personale dipendente della Società e, laddove necessario, agli Amministratori, al Collegio Sindacale ed ai soggetti incaricati in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di antinfortunistica e di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a Consulenti, Partner della Società e in genere a tutti i soggetti destinatari del Modello, individuati secondo quanto previsto al paragrafo 8;

- verificare i principali atti societari e contratti conclusi dalla Società in relazione alle attività sensibili e alla conformità degli stessi alle disposizioni del Modello;
- proporre all'Organo o alla Funzione titolare del potere disciplinare l'adozione delle necessarie sanzioni
- verificare periodicamente l'efficacia, l'effettività e l'aggiornamento del Modello e, ove necessario, proporre all'Organo Amministrativo eventuali modifiche e aggiornamenti;
- definire, in accordo con il Responsabile del Personale, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Responsabile del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza Aziendale i programmi di formazione del personale nell'ambito delle tematiche sul D.Lgs. 231/2001;
- redigere, con cadenza annuale, una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, indicante l'attività espletata
- nel caso di accadimento di fatti gravi ed urgenti, rilevati nello svolgimento delle proprie attività, informare immediatamente l'Organo Amministrativo;
- ▪ coordinarsi con i Responsabili titolari di rapporti con controparti al fine di individuare le tipologie dei destinatari del Modello in relazione ai rapporti giuridici e all'attività svolta dagli stessi nei confronti della Società.

5.d Flussi informativi verso l'OdV

L'Organismo di Vigilanza, anche attraverso la definizione di una procedura, può stabilire le tipologie di informazioni che i responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili devono trasmettere assieme alla periodicità e modalità con le quali tali comunicazioni sono inoltrate allo stesso Organismo.

In particolare, i Responsabili delle attività sensibili, qualora riscontrino ambiti di miglioramento nella definizione e/o nell'applicazione dei controlli specifici di prevenzione definiti nel presente Modello,

trasmettono tempestivamente all'Organismo di Vigilanza una descrizione sullo stato di attuazione dei controlli specifici di prevenzione delle attività sensibili di propria competenza, nonché l'indicazione motivata dell'eventuale necessità di modifiche dei controlli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione.

L'Organismo di Vigilanza **deve** ricevere, altresì, i seguenti flussi informativi specifici:

- ogni fatto o notizia relativo ad eventi che potrebbero determinare la responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater D.Lgs. 231/2001, il c.d. *whistleblowing*
- l'avvio di procedimento giudiziario a carico di dirigenti o di dipendenti ai quali sono stati contestati reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- le decisioni di apportare modifiche all'assetto societario;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti dalla Magistratura, da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, relative allo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, comunque concernenti Chimitex SpA per i reati previsti dal Decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari azionati con riferimento a violazioni del Modello e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti.

Modalità di trasmissione dei flussi informativi e delle segnalazioni

Al fine di consentire il puntuale rispetto delle previsioni di cui ai paragrafi precedenti, tutti i destinatari del Modello devono trasmettere all'Organismo di Vigilanza i flussi informativi e le segnalazioni di eventuali violazioni o sospetto di violazioni del Modello o del Codice Etico, attraverso servizio di posta o tramite la casella di posta elettronica dedicata: **odv@chimitex.it**

Tutta la documentazione ricevuta dall'OdV viene conservata dallo stesso in un apposito archivio, cartaceo o informatico, per un periodo di dieci anni. L'accesso a tale archivio è consentito ai soli soggetti autorizzati di volta in volta dall'OdV.

6. Whistleblowing

Con la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante le *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*, il Legislatore, nel tentativo di armonizzare le disposizioni previste per il settore pubblico con la richiamata Legge, ha introdotto specifiche previsioni per gli enti destinatari del D. Lgs. n. 231/2001 ed ha inserito all'interno dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 tre nuovi commi, ovvero il comma *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*. In particolare l'art. 6 dispone:

- Al comma *2-bis* che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono prevedere:
 - uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
 - almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
 - il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

- nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Al comma 2-ter prevede che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Al comma 2-quater è disciplinato il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, che viene espressamente qualificato come "nullo". Sono altresì indicati come nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Il predetto articolo, inoltre, prevede che in caso di controversie legate all'erogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti ovvero sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro, spetta al datore di lavoro provare che tali misure siano state adottate sulla base di ragioni estranee alla segnalazione.

La Legge sul *whistleblowing* introduce nell'ordinamento giuridico italiano un apparato di norme volto a migliorare l'efficacia degli strumenti di contrasto ai fenomeni corruttivi, nonché a tutelare con maggiore intensità gli autori delle segnalazioni incentivando il ricorso allo strumento della denuncia di condotte illecite o di violazioni dei modelli di organizzazione, gestione e controllo gravando il datore di lavoro dell'onere di dimostrare - in occasione di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o alla sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa successiva alla presentazione della segnalazione avente effetti negativi, diretti o indiretti,

sulla condizione di lavoro - che tali misure risultino fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa (c.d. “inversione dell’onere della prova a favore del segnalante”).

La procedura di whistleblowing

La Società al fine di garantire l’efficacia del sistema di *whistleblowing* adottata una specifica procedura (di seguito meglio dettagliata) per le segnalazioni da parte dei propri dipendenti, amministratori e membri degli organi sociali nonché terze parti, i quali sono stati resi edotti circa l’esistenza di appositi canali di comunicazione che consentano di presentare le eventuali segnalazioni, fondate su elementi di fatto precisi e concordati, garantendo anche con modalità informatiche la riservatezza dell’identità del segnalante.

La Società assicura, altresì, la puntuale informazione di tutto il personale dipendente e dei soggetti che con la stessa collaborano, non soltanto in relazione alle procedure e ai regolamenti adottati ed alle relative attività a rischio, ma anche con riferimento alla conoscenza, comprensione e diffusione degli obiettivi e dello spirito con cui la segnalazione deve essere effettuata.

Ambito di applicazione della procedura di whistleblowing e canali per le segnalazioni

La procedura adottata dalla Società è volta a regolamentare, incentivare e proteggere, chi, nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, venendo a conoscenza di un illecito e/o di un’irregolarità sul luogo di lavoro, rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, decide di farne segnalazione.

Oggetto delle segnalazioni saranno quindi:

- condotte illecite che integrano una o più fattispecie di reato da cui può derivare una responsabilità per l’ente ai sensi del Decreto;
- condotte che, pur non integrando alcuna fattispecie di reato, sono state poste in essere contravvenendo a regole di condotta, procedure, protocolli o disposizioni contenute all’interno del Modello o dei documenti ad esso allegati.

Non saranno meritevoli di segnalazione, invece, questioni di carattere personale del segnalante, rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

Le segnalazioni devono fornire elementi utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti (art. 6, comma 2-bis, D.Lgs. n. 231/2001).

Le segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione. Il segnalante dovrà sempre fornire le proprie generalità, indicando anche la propria mansione all'interno della Società o in che rapporto è entrato in collegamento con Chimitex SpA, se soggetto non dipendente della stessa.

I destinatari delle segnalazioni, individuati dalla Società, sono i membri dell'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni possono essere effettuate ed inviate all'indirizzo di posta elettronica appositamente Istituito odv.chimitex@legalmail.it

La Società, inoltre, in conformità a quanto previsto dalla normativa, ha istituito un ulteriore canale informativo idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

Il segnalante potrà, pertanto, far pervenire la propria segnalazione, anche verbalmente, riferendo ai soggetti destinatari della segnalazione come sopra individuati;

La Società ed i destinatari della segnalazione agiscono in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione o comportamenti discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

7. L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Il presente Modello è portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati mediante l'attività di comunicazione definita dal Consiglio di Amministrazione.

8 IL SISTEMA DISCIPLINARE SANZIONATORIO

Un elemento essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231 e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta previste dal Modello sono assunte in piena autonomia e indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

La violazione delle regole del Modello costituisce una lesione del rapporto fiduciario con Chimitex SpA ed integra un illecito disciplinare sanzionabile.

8.1 Misure a tutela del segnalante

Con riferimento alle segnalazioni di condotte che possano essere rilevanti ai sensi del D.Lgs 231 o di violazioni del Modello, effettuate all'OdV, l'OdV assicura che tali segnalazioni vengano gestite garantendo la riservatezza del segnalante e il rispetto della normativa sulla privacy.

L'art. 6 comma 2-bis let. c) del D.Lgs. 231 vieta qualunque atto di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Pertanto, è fatto divieto di comminare eventuali licenziamenti ritorsivi o discriminatori, demansionamenti, trasferimenti nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria, sanzione disciplinare o misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro del segnalante. Tali sanzioni, misure o provvedimenti sono nulle ai sensi dell'art. 6 comma 2-quater del D.Lgs. 231.

Inoltre, si rammenta che, ai sensi dell'art. 6 comma 2-quater del D.Lgs 231 "È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti,

trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa” e che, ai sensi dell’art. 6 comma 2-ter del D.Lgs. 231 “l’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo”.

L’OdV, nell’esercizio dei propri compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del Modello e sul rispetto del D.Lgs. 231, vigila in particolare sul rispetto degli art. 6 comma 2-bis, 2-ter e 2-quater del D.Lgs. 231 e dei principi in merito alla tutela del segnalante di cui al punto 51 dell’art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Qualora l’OdV dovesse riscontrare violazioni a tali articoli del D.Lgs. 231 o a tali principi di tutela, dovrà segnalarlo prontamente al Consiglio di Amministrazione, affinché valutino l’adozione degli opportuni provvedimenti previsti dal presente sistema disciplinare.

E infatti, ai sensi dell’art. 6 comma 2-bis let. d) del D.Lgs. 231, nel sistema disciplinare del Modello devono essere previste “sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate”.

Tali sanzioni vengono declinate nei seguenti paragrafi del presente sistema disciplinare a seconda della qualifica ricoperta (i) dal soggetto che viola le misure di tutela del segnalante o (ii) dal segnalante che effettua una segnalazione che si riveli infondata ed effettuata con dolo o colpa grave (casi di segnalazioni calunniose o diffamatorie).

8.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello o delle misure a tutela del segnalante di cui al paragrafo precedente o le segnalazioni effettuate dai lavoratori dipendenti che si rivelino infondate ed effettuate con dolo o colpa grave (casi di segnalazioni calunniose o diffamatorie) sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge 30 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al CCNL.

La violazione da parte del personale dipendente delle norme del presente Modello e degli allegati allo stesso, nonché dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti o delle misure a tutela del segnalante di cui di cui al precedente paragrafo o, infine, le segnalazioni effettuate dai dipendenti ai sensi dell'art. 6 comma 2-bis e ss. del D.Lgs. 231 che si rivelino infondate ed effettuate con dolo o colpa grave (casi di segnalazioni calunniose o diffamatorie) possono dar luogo, secondo la gravità della violazione o della condotta stessa, all'adozione, previo esperimento della procedura prevista dalla legge e dalle norme contrattuali collettive, dei seguenti provvedimenti, che vengono stabiliti in applicazione dei principi di proporzionalità, nonché dei criteri di correlazione tra infrazione e sanzione e, comunque, nel rispetto della forma e delle modalità previste dalla normativa vigente nonché del divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione (tra cui licenziamenti ritorsivi o discriminatori, demansionamenti, trasferimenti nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria, sanzione disciplinare o misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro del segnalante).

In particolare, si prevede che:

1. incorre nei provvedimenti di (i) **richiamo verbale**, (ii) **ammonizione scritta**, (iii) **sospensione dal lavoro e dalla retribuzione** il lavoratore che:
 - a) non si attenga alle procedure interne previste dal Modello e dagli allegati allo stesso, nonché dai protocolli aziendali (tra cui, a mero titolo esemplificativo, obbligo di informazione, comunicazione e segnalazione all'OdV, l'obbligo di svolgere le verifiche prescritte), violi le misure a tutela del segnalante o effettui segnalazioni ai sensi dell'art. 6 comma 2-bis e ss. del D.Lgs. 231 che si rivelino infondate ed effettuate con dolo o colpa grave (casi di segnalazioni calunniose o diffamatorie);
 - b) adottati, nell'espletamento di attività nelle "aree di attività a rischio", un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e degli allegati allo stesso, nonché dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti.

Il richiamo verbale e l'ammonizione scritta verranno applicate per le mancanze di minor rilievo mentre la sospensione per quelle di maggior rilievo, il tutto secondo un principio di proporzionalità da valutarsi caso per caso;

2. incorre, nel provvedimento di **licenziamento** il lavoratore che sia recidivo nelle mancanze indicate al precedente punto 1) e nei confronti del quale sia già stata applicata la relativa sanzione conservativa.

Il tipo e l'entità delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dal codice disciplinare vigente, in relazione:

- ✓ all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- ✓ alla rilevanza degli obblighi violati;
- ✓ alle responsabilità connesse alla posizione ricoperta dal lavoratore;
- ✓ al grado di danno o di pericolo causato all'ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
- ✓ alla sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore;
- ✓ al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, è competente il datore di lavoro.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza e deve risultare conforme ai seguenti principi:

- a) il sistema deve essere debitamente pubblicizzato mediante affissione in luogo accessibile ai dipendenti ed eventualmente essere oggetto di specifici corsi di aggiornamento e informazione;
- b) le sanzioni devono essere conformi al principio di proporzionalità rispetto all'infrazione, la cui specificazione è affidata, ai sensi dell'art. 2106 c.c., alla contrattazione collettiva di settore: in ogni caso, la sanzione deve essere scelta in base all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia evidenziata, al pregresso comportamento del dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti provvedimenti disciplinari, alla posizione e alle mansioni svolte dal responsabile e alle altre circostanze rilevanti, tra cui l'eventuale corresponsabilità, anche di natura omissiva, del comportamento sanzionato;
- c) la multa non può essere di importo superiore a 4 ore della retribuzione base;

- d) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può superare i 6 mesi;
- e) deve essere assicurato il diritto di difesa al lavoratore al quale sia stato contestato l'addebito (art. 7 legge 300/1970 e art. 2106 c.c.): la contestazione deve essere tempestiva ed il lavoratore può far pervenire all'Organismo di Vigilanza, entro 5 giorni lavorativi dalla contestazione, osservazioni scritte e, se ne fa richiesta, deve essergli garantito il diritto di essere sentito dall'Organismo di Vigilanza; trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei quindici giorni successivi (art. 55 comma 5 D. Lgs 165/2001).

8.3 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte dei dirigenti e dei funzionari aziendali, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso o di violazione delle misure a tutela del segnalante di cui al precedente paragrafo 6.1 o infine di segnalazioni ai sensi dell'art. 6 comma 2-bis e ss. del D.Lgs. 231 che si rivelino infondate ed effettuate con dolo o colpa grave (casi di segnalazioni calunniose o diffamatorie), si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Quale sanzione specifica, potrà essere disposta anche la sospensione delle procure eventualmente conferite al dirigente stesso.

Responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari per i dirigenti è il Consiglio di Amministrazione; i singoli atti del procedimento disciplinare possono essere sottoscritti dal Presidente che deve riferirne al Consiglio di Amministrazione. Quest'ultimo resta esclusivamente competente di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare.

L'irrogazione della sanzione deve essere preventivamente comunicata all'Organismo di Vigilanza. A quest'ultimo dovrà essere parimenti data comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente ai procedimenti disciplinari in oggetto.

8.4 Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di componenti del Consiglio di Amministrazione o di violazione delle misure a tutela del segnalante o di effettuazione di segnalazioni ai sensi dell'art. 6 comma 2-bis e ss. del D.Lgs. 231 che si rivelino infondate ed effettuate con dolo o colpa grave (casi di segnalazioni calunniose o diffamatorie), l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione che provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

8.5 Misure nei confronti di collaboratori esterni

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni in contrasto con le linee di condotta indicate nel presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs. potrà determinare, secondo quanto previsto da specifiche clausole contrattuali delle lettere di incarico, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti a Chimitex SpA.

9. Codice Etico

Il Codice Etico riassume le linee guida delle responsabilità etico-sociali cui devono ispirarsi i comportamenti individuali: si tratta dello strumento base di implementazione dell'etica all'interno della Società, nonché un mezzo che si pone a garanzia e sostegno della reputazione dell'impresa in modo da creare fiducia verso l'esterno.

Il Codice Etico è finalizzato, altresì, alla prevenzione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e i comportamenti in contrasto con il Codice Etico stesso potranno essere oggetto di sanzioni di carattere disciplinare, così come indicato in precedenza e nel rispetto dei medesimi principi.

10 L'assetto organizzativo

Il mansionario aziendale, a cui si rimanda espressamente, individua una descrizione sintetica delle attività, responsabilità e compiti delle principali funzioni di Chimitex SpA.

PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire linee e principi di comportamento che i destinatari del Modello organizzativo dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività svolte da Chimitex e considerate "a rischio", la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le regole che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

In linea generale tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- Codice Etico;
- Regolamenti e procedure interne;
- Deleghe;
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto. E'

inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

A. Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione (art. 24 e art. 25 del Decreto)

A.1 Aree a rischio

I reati di cui sopra trovano il loro presupposto nell'avvenuta instaurazione di un rapporto con la pubblica amministrazione.

Di conseguenza le Aree a rischio che, in relazione ai citati reati, presentano maggiore criticità sono:

- la partecipazione a bandi e gare con la Pubblica Amministrazione
- il conferimento di deleghe in potere di spesa e in punto di firma
- la gestione della fatturazione attiva e passiva con la Pubblica Amministrazione e i relativi pagamenti

A.2 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai soggetti apicali e da coloro che su specifico incarico intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione.

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti di Chimitex, si conformino alle regole di condotta qui previste, al fine di prevenire e impedire il verificarsi di reati nei rapporti con la pubblica amministrazione.

In particolare la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari, così come sopra individuati, devono attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai membri del Consiglio di Amministrazione chiamati a collaborare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di

controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle loro attività o funzioni, oltre alle regole del presente Modello, i destinatari sono tenuti in generale a rispettare i principi contenuti nei presenti atti:

- Codice etico;
- Procedure adottate internamente da Chimitex in tema di potere di firma e di spesa, in relazione a rapporti con la Pubblica Amministrazione.

La presente parte speciale prevede a carico dei citati destinatari, sempre in considerazione delle loro posizione e dell'esercizio delle loro funzioni, espletate nell'ambito delle Aree a rischio, l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da configurare i reati di cui agli artt. 24- 25 del D.Lgs. 231/01;
- porre in essere condotte che, se anche non costituenti reato, siano considerate ai margini di quanto previsto dalle fattispecie penali;
- trovarsi in qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti della pubblica amministrazione, in relazione a quanto previsto dalle citate ipotesi di reato.

Perciò in particolare è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni di denaro a pubblici funzionari, ai loro familiari o a soggetti da loro indicati, che siano in grado d'influencare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un vantaggio per Chimitex o per i propri clienti;
- distribuire omaggi, regali o prestazioni di qualsiasi natura a rappresentanti della pubblica amministrazione, al di fuori di qualsiasi prassi aziendale (così come specificato nel Codice etico);
- effettuare o acconsentire ad elargizioni o promesse di denaro, beni o altra utilità di qualsiasi

genere ad esponenti della pubblica amministrazione o a soggetti terzi da questa indicati o che abbiano con questa rapporti diretti o indiretti di qualsiasi natura e/o vincoli di parentela o di affinità. In particolare non possono essere prese in considerazione, per esempio, contributi elettorali, trattamenti privilegiati provenienti da esponenti della pubblica amministrazione;

- effettuare prestazioni che non trovano adeguata giustificazione in relazione all'incarico da svolgere o all'attività propria di Chimitex;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici, nazionali o eventualmente comunitari a titolo di erogazione, contributi o finanziamenti agevolati per scopi diversi da quelli a cui erano destinati;
- presentare dichiarazioni non veritiere, incomplete o comunque in grado di indurre in errore gli organismi pubblici locali o nazionali;
- accedere senza autorizzazione ai sistemi informativi della pubblica amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni nell'interesse o a vantaggio di Chimitex.

Di conseguenza, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- i rapporti con la pubblica amministrazione nelle suddette Aree a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo a conferire incarico a uno o più persone determinate eventualmente mediante una delega formale deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
- i contratti pattuiti con società nell'ambito delle Aree a rischio della presente parte speciale devono essere redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito o altrimenti indicare i criteri specifici in base ai quali lo stesso viene determinato e devono essere proposti, negoziati, verificati o approvati dal Direttore generale di Chimitex, dal Consiglio di Amministrazione o da soggetti forniti di formale delega conferita dal DG o dal CdA
- gli incarichi conferiti a consulenti esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto con

L'indicazione del compenso pattuito o altrimenti indicare i criteri specifici in base ai quali lo stesso viene determinato e devono essere proposti, negoziati, verificati o approvati dal Direttore generale di di Chimitex, dal Consiglio di Amministrazione o da soggetti forniti di formale delega conferita dal DG o dal CdA

- nessun tipo di pagamento può essere fatto in contanti o in natura, tranne quelli relativi alla gestione della cassa interna. Dovrà risultare da apposita documentazione la giustificazione della spesa e l'indicazione del destinatario;
 - le dichiarazioni rese ad organismi pubblici devono essere veritiere, univoche e complete;
 - coloro che svolgono una funzione di supervisione e/o di controllo su adempimenti connessi alle succitate attività (pagamento di fatture, bonifici in uscita, ecc.) devono porre attenzione sugli adempimenti stessi e riferire tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
 - ad ispezioni giudiziarie o da parte di Organismi di Vigilanza e ad attività analoghe devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati da parte del Direttore Generale o del CdA.
- Di tutto il procedimento relativo devono essere redatti appositi verbali da trasmettere in copia all'Organismo di Vigilanza.

Sono fatte salve le procedure di maggiore tutela previste all'interno di Chimitex per lo svolgimento di attività rientranti nelle Aree a rischio.

A.3 Principi procedurali specifici

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola situazione delineata nelle Aree a rischio, i destinatari della presente parte speciale sono tenuti a rispettare e che – ove opportuno – devono essere integrati da specifiche procedure aziendali soggette a comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Nell'ipotesi in cui siano riscontrate anomalie, il destinatario:

- informa l'Organismo di Vigilanza dell'operazione a rischio;
- tiene a disposizione dello stesso la documentazione;
- informa lo stesso dell'avvenuta chiusura dell'operazione.

All'Organismo di Vigilanza è demandato il compito di definire altre forme di comunicazione, nell'ipotesi in cui sia necessario adottare ulteriori cautele.

In ogni caso devono essere rispettati i principi di trasparenza e tracciabilità dell'operazione, la quale può essere oggetto di uno specifico controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Infine lo stesso provvederà, nell'ambito delle proprie relazioni al Consiglio di Amministrazione, a rendere note le operazioni compiute nell'Area a rischio.

A.4 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono:

- controllare i flussi finanziari e la documentazione di Chimitex, in particolare ponendo attenzione alla fatturazione passiva e alla congruità dei compensi dei collaboratori esterni;
- verificare la coerenza delle deleghe verso l'esterno con l'eventuale sistema di deleghe interno;
- proporre aggiornamenti o istruzioni scritte relative alla condotta da tenere nelle Aree a rischio come sopra identificate;
- svolgere verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne e valutare la loro efficienza nel prevenire i reati;
- esaminare le segnalazioni di violazione.

B. Le tipologie di reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

B.1 Aree a rischio

Tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti aziendali. Ne consegue che tutte le aree di Chimitex sono potenzialmente a rischio di inadempimento.

Le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:

- gli approvvigionamenti di beni e servizi e le prestazioni professionali;
- l'attività di logistica in ordine al trasporto di materiale chimico
- le attività relative agli adempimenti societari ed ai rapporti istituzionali con i Soci, anche in relazione al controllo contabile e agli adempimenti societari, e alla predisposizione della documentazione relativa ai valori di stipendi, oneri sociali, accantonamento TFR nonché alla predisposizione del libro unico;
- le attività di produzione di documentazione/informazione necessaria per la decisione dei soci in fase assembleare.

B.2 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere *dai soggetti apicali e dai dipendenti di Chimitex*

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti *di Chimitex* si conformino alle regole di condotta previste nella presente parte speciale, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di *criminalità organizzata*.

In particolare la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire ai destinatari un elenco esemplificativo di operazioni considerate sospette o anomale ai fini dell'applicazione delle norme relative ai reati di criminalità organizzata;

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari *di Chimitex* devono attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti di Chimitex sono tenuti in generale a conoscere e rispettare le regole contenute nel seguente documento:

- Codice etico
- Ogni procedura interna che miri a prevenire la commissione dei reati in esame.

La presente parte speciale prevede a carico dei destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e obblighi che ciascuno assume nei confronti di Chimitex nell'ambito dell'esercizio delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i reati sopra descritti (art. 24-ter del D.Lgs. 231/01);
- utilizzare anche occasionalmente modalità operative tali da consentire o agevolare la commissione dei reati della presente parte speciale;
- porre in essere comportamenti che, non costituendo di per sé le ipotesi di reato sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo.

B.3 Principi procedurali specifici

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola situazione delineata nelle Aree a rischio, i destinatari della presente parte speciale sono tenuti a rispettare e che – ove opportuno – devono essere integrati da specifiche procedure aziendali soggette a comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di Collaboratori esterni, Clienti, Partner e Fornitori anche stranieri;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali operazioni ritenute sospette e, potenzialmente, parte di movimenti finanziari per gli scopi delittuosi di cui alla presente Parte Speciale;
- utilizzare sempre strumenti tracciabili, soprattutto in ordine a pagamenti e, in particolare, per quelli di rilevante entità
- assicurare la ricostruzione delle operazioni e della documentazione aziendale attraverso la registrazione dei dati in appositi archivi.

B.4 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati della presente parte speciale sono:

- proporre aggiornamenti alle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a rischio;
- verificare il rispetto delle procedure contenute nel Modello;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed operare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni.

Le citate comunicazioni vanno svolte di concerto con gli altri organi di Chimitex a ciò preposti (ad esempio Collegio dei Sindaci).

C. Le tipologie di reati societari (art. 25-ter e art. 25 ter comma 1 lett.s-bis del Decreto)

C.1 Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificatamente a

rischio risultano essere le seguenti:

- predisposizione delle comunicazioni sociali riguardo alla situazione economica, finanziaria o patrimoniale, come per esempio bilancio e situazione semestrale;
- predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di vigilanza
- comunicazioni delle situazioni di conflitti d'interesse da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- con specifico riguardo ai reati di corruzione tra privati le aree di attività che si espongono maggiormente al rischio di perpetrare condotte corruttive sono quelle dedite, di volta in volta, alla negoziazione per la stipula di contratti di fornitura di servizi ai clienti e alla relativa fase di erogazione.

C.2 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai membri del Consiglio di Amministrazione, dal Gestore/Direttore Generale di Chimitex e dal Responsabile che coordina la tenuta delle scritture contabili di Chimitex, ovvero da parte dei soggetti sottoposti a seconda della tipologia dei reati.

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio, e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti di Chimitex, si adeguino alle regole di condotta conformi a quanto previsto nella parte special, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati societari precedentemente elencati.

In particolare la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari devono attenersi per una corretta applicazione del Modello;

- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai membri del Consiglio di Amministrazione chiamati a collaborare con il medesimo, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica agli stessi demandate.

Nell'espletamento delle loro attività o funzioni, oltre alle regole del presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale a rispettare le regole contenute nei presenti atti:

- Codice etico;
- regole interne proceduralizzate in merito alle aree di rischio sopra elencate
- regolamento interno per la gestione e il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni;
- istruzioni normative relative alla redazione dei bilanci delle S.p.A.

La presente parte speciale prevede a carico dei destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e obblighi che ciascuno assume nei confronti di Chimitex nell'ambito di espletamento delle attività considerate a rischio, l'obbligo di:

- evitare di porre in essere comportamenti tali da configurare i reati di cui all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/01;
- evitare di porre in essere condotte che, se anche non costituenti reato, siano considerate ai margini di quanto previsto dalle fattispecie penali;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e di regolamenti, nonché delle procedure interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche, al fine di fornire in generale un'informazione veritiera e appropriata sulla situazione economico e finanziaria di Chimitex
- assicurare il regolare funzionamento di Chimitex e degli Organi sociali, garantendo e

agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge da parte del Collegio dei Sindaci;

- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di controllo, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

Perciò in particolare è fatto divieto di:

- predisporre o comunicare dati falsi, o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Chimitex;
- omettere di comunicare dati ed informazioni richieste dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Chimitex
- non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni legislative per la redazione dei bilanci di Chimitex
- alterare o comunque non riportare in modo corretto i dati e le informazioni destinate alla stesura dei prospetti informativi;
- presentare i dati e le informazioni utilizzate in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Chimitex nonché sull'evoluzione delle relative attività;
- tenere comportamenti che impediscano materialmente o siano comunque in grado di ostacolare lo svolgimento dell'attività di controllo della gestione sociale da parte del Collegio dei Sindaci;
- porre in essere, in occasione dell'Assemblea, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione dell'attività assembleare;
- esporre nella documentazione trasmessa alle Autorità di vigilanza fatti non rispondenti al vero

oppure occultare fatti concernenti la situazione economico, finanziario e patrimoniale di Chimitex

- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità di pubblica vigilanza, anche in sede di ispezione come per esempio espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti;
- omettere di effettuare con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione:
 - le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla normativa di settore;
 - la trasmissione di dati e documenti previsti dalla normativa in vigore e/o specificatamente richieste dalle Autorità.

C.3 Principi procedurali specifici

Si indicano di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola situazione delineata nelle Aree a rischio, i destinatari sono tenuti a rispettare e che - ove opportuno - devono essere integrate da specifiche procedure interne oppure soggette a comunicazione all'Organismo di Vigilanza:

- nell'attività di predisposizione delle comunicazioni ai soci e al pubblico in generale, contenente informazioni e dati sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale di Chimitex e in particolare ai fini della formazione del bilancio, dovranno essere seguiti i principi dettati dalla normativa in vigore;
- nell'attività di predisposizione dei prospetti informativi relativi all'andamento di Chimitex dovranno essere svolti dei programmi formativi per tutti i soggetti coinvolti nell'attività, fornendo da un lato un adeguato supporto per svolgere l'attività richiesta e dall'altro lato rendendo gli stessi edotti relativamente alle fattispecie/ipotesi che siano in grado di integrare

un illecito penale. Nell'ambito delle attività proprie del Collegio dei Sindaci:

- devono essere identificate o identificabili le persone addette alla trasmissione della documentazione;
- deve essere data possibilità al Collegio di prendere contatto con l'Organismo di Vigilanza per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato considerate;
- nelle attività di trattamento, gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie o dati riguardanti Chimitex, è fatto obbligo di attenersi a quanto previsto nelle procedure interne in materia di informazioni riservate o privilegiate e a quanto precisato in proposito dal Codice etico;
- nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità di vigilanza occorrerà prestare particolare attenzione al rispetto:
 - delle leggi e della normativa secondaria di settore concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità;
 - degli obblighi di trasmissione delle Autorità suddette di dati e di documenti previsti dalle norme in vigore ovvero richieste specificatamente dalle predette Autorità;
 - degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi;
- con specifico riguardo all'obiettivo di scongiurare condotte corruttive è fatto divieto di:
 - effettuare illecite elargizioni di denaro e comunque tali da influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un vantaggio per Chimitex
 - distribuire omaggi, regali o prestazioni di ogni natura, al di fuori di consolidate prassi aziendale (così come specificato nel Codice etico);
 - effettuare pagamenti in contanti o in natura, eccetto quelli relativi alla gestione della cassa

interna e comunque entro i limiti previsti dalla vigente normativa in materia di trasferimento di contanti. In particolare, dovrà comunque risultare da apposita documentazione la giustificazione della spesa e l'indicazione del destinatario.

C.4 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Di seguito i compiti dell'Organismo di Vigilanza.

- In relazione ai reati societari:
 - procedere a verifiche periodiche, al fine di accertare l'osservanza della normativa societaria e di *Corporate Governance*, nonché il relativo rispetto da parte di Amministratori e Dipendenti;
 - proporre, ove del caso, al Consiglio di Amministrazione, istruzioni e procedure da tenere nelle Aree a rischio come sopra individuate.
- Con riferimento al bilancio:
 - procedere ad almeno un incontro con il Collegio dei Sindaci e il responsabile della redazione del bilancio, prima della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, allo scopo di analizzare eventuali fattispecie rilevanti;
 - monitorare le procedure interne e verificare le segnalazioni ricevute.
- Con riferimento alle altre attività di rischio:
 - monitorare l'efficacia delle procedure interne volte a prevenire la commissione di reati;
 - proporre aggiornamenti o istruzioni scritte relative alla condotta da tenere nelle Aree a rischio come sopra identificate;
 - esaminare le segnalazioni di violazione.

D. Le tipologie di reati in materia di abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto)

D.1 Aree a rischio

In relazione agli illeciti e alle condotte sopra esplicitate, le aree di attività ritenute più specificatamente a rischio, risultano essere le seguenti:

- i. gestione dell'informativa pubblica, quali ad esempio rapporti con clienti, organizzazione e partecipazione a incontri in qualunque forma tenuti con i soggetti appena citati;
- ii. gestione di dati/informazioni privilegiati, quali ad esempio dati contabili di periodo, obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, nuove iniziative di particolare rilievo, comunicazioni al pubblico;
- iii. redazione dei documenti e dei prospetti informativi relativi a Chimitex e destinati al pubblico per legge o per decisione del Consiglio di Amministrazione;
- iv. gestione di informazioni privilegiate relative a società con cui Chimitex è in relazione (es. conoscenza di rilevanti controversie, informazioni relative ai pagamenti dei dividendi, decisioni dell'Autorità di concorrenza e del mercato relative a società quotate, conclusione di contratti rilevanti, cambiamento di personale strategico, omissioni contributive a fondi pensione soci o clienti, ecc.);
- v. analisi relative a strumenti finanziari o a società emittenti, soprattutto se

raccomandazioni d'investimento.

D.2 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento

La presente parte speciale si riferisce a condotte poste in essere dai soggetti apicali, con particolare riferimento agli Amministratori, e dai dipendenti di Chimitex.

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano

coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti di Chimitex, si conformino alle regole di condotta enunciate nella presente parte speciale, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

In particolare la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire ai destinatari un elenco esemplificativo delle operazioni maggiormente rilevanti per Chimitex considerate quali operazioni integranti abusi di mercato o operazioni sospette, per il cui compimento è necessaria la sussistenza di un giustificato motivo;
- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari di Chimitex devono attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare l'attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Qui di seguito sono riportati alcuni esempi di operazioni vietate, ossia tali da integrare un illecito abuso di mercato:

- negoziazione diretta e/o indiretta posta in essere utilizzando informazioni ricevute da terzi in forza di rapporti contrattuali, inerenti azioni e/o obbligazioni di società che, in qualsiasi modo, entrano in contatto con Chimitex
- comunicazione a terzi di informazioni privilegiate nel caso in cui esse siano volte a favorire e/o a far conseguire un vantaggio ai soci o clienti di Chimitex
- raccomandazioni a terzi o l'induzione sempre sul fondamento d'informazioni privilegiate ad effettuare operazioni di acquisto, vendita o operazioni di altro genere su strumenti finanziari, qualora la realizzazione di tale operazione sia volta a favorire o comunque a far conseguire un vantaggio a Chimitex;

- diffusione d'informazioni false o fuorvianti con l'intenzione di muovere il prezzo di un titolo di un contratto derivato o di un'attività sottostante verso una direzione che favorisce una posizione aperta su tali strumenti finanziari o attività o favoriscono un'operazione già pianificata dal soggetto che diffonde l'informazione;
- condotte che comportano l'inserimento d'informazioni su internet o la diffusione di comunicati stampa che contengono affermazioni false o fuorvianti su una società emittente, nella consapevolezza delle falsità dell'informazioni e che è diffusa allo scopo di creare una falsa apparenza.

D.3 Principi procedurali specifici

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione finanziaria, oltre alle regole del presente Modello, i destinatari sono tenuti in generale ad attenersi ai principi contenuti nei seguenti documenti:

- Codice etico;
- regole di *Corporate Governance*;
- predisposizione di registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate da trattenere ed aggiornare periodicamente da parte della Direzione di Chimitex
- procedure per i comunicati stampa.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di acquisire tutti gli elementi informativi necessari per l'espletamento del suo incarico, lo stesso dovrà essere tempestivamente informato circa eventuali comunicati stampa avente ad oggetto strumenti di carattere finanziario.

Sono ammesse sotto responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure del presente Modello, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione e nell'attuazione della decisione o in caso d'impossibilità temporanea al rispetto delle procedure.

In tali casi è inviata immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza ed è sempre richiesta la

successiva ratifica da parte del soggetto competente.

D.4 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati e gli illeciti di abuso di mercato sono i seguenti:

- proporre aggiornamenti alle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a rischio;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure contenute nel Modello;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- coordinarsi con le funzioni competenti per monitorare i dati dalla gestione della tesoreria e segnalare eventuali aspetti di rischio.

E La tipologia di reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

E.1 Aree a rischio

Tutte le Aree aziendali sono potenzialmente a rischio di inadempimento ai dettami richiesti dalla normativa relativa alla sicurezza sul lavoro.

Nell'ottica della previsione di un sistema integrato di controllo, si deve fare riferimento al Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) in quanto qualificabile come controllo tecnico-operativo (o di primo grado), e all'Organismo di Vigilanza incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 (o di secondo grado).

E.2 Destinatari della Parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione

La presente Parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti di Chimitex, nonché da Collaboratori esterni e Partner.

I Destinatari devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice etico di Gruppo;
- le regole procedurali interne
- la normativa prevenzionistica vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- la normativa Seveso per le aree dalla stessa interessate
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella Società.

La presente parte speciale, prevede l'esplicito divieto a carico di tutti i Destinatari, come sopra individuati (limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nei codici comportamentali adottati e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*septies* del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

Si precisa che in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Chimitex si è dotato di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare, ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre – e quindi gestire – i rischi per i lavoratori; sono stati, inoltre, definiti i compiti e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro a partire dal Datore di Lavoro fino al singolo Lavoratore.

Per i principi generali di comportamento si rimanda, pertanto, al Documento Generale di Valutazione Rischi predisposto ai sensi del D. Lgs. 81/08 nonché a tutte le procedure interne in tema di sicurezza sul

lavoro.

E.3 Principi procedurali specifici

Per le operazioni relative all'espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 i protocolli di controllo specifici prevedono che:

- siano definiti un budget, i piani annuali e pluriennali di investimento e programmi specifici al fine di identificare e allocare le risorse necessarie per il raggiungimento di obiettivi in materia di salute e sicurezza;
- siano definite procedure, ruoli e responsabilità in merito alle fasi dell'attività di predisposizione e attuazione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori;
- siano definiti, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia, meccanismi atti a garantire:
 - la valutazione e il controllo periodico dei requisiti di idoneità e professionalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (“RSPP”);
 - l'indicazione delle competenze minime, del numero, dei compiti e delle responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, di prevenzione incendi e di primo soccorso;
 - il processo di nomina e relativa accettazione da parte del Medico Competente, con evidenza delle modalità e della tempistica in caso di avvicendamento nel ruolo;
 - la predisposizione e l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (“DVR”) per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro;
 - un modello di monitoraggio organizzato e continuo dei dati/indicatori che rappresentano

le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema di prevenzione e protezione;

- reportistiche periodiche (almeno annuali) al Consiglio di Amministrazioni in merito all'andamento degli infortuni sul lavoro;
- siano individuati i requisiti e le competenze specifiche per la conduzione delle attività di audit sul modello di salute e sicurezza dei lavoratori, nonché le modalità e le tempistiche delle verifiche sullo stato di attuazione delle misure adottate;
- sia pianificata un'attività di informazione e formazione specifica per i neo-assunti connessa alle mansioni che verranno svolte e ai rischi alle stesse correlati;
- sia predisposto annualmente il programma di formazione generale, tenendo in considerazione gli specifici rischi cui sono sottoposti tutti i lavoratori, le eventuali modifiche legislative intervenute nel periodo, nonché le modifiche rilevanti dei processi o delle tecnologie, tali da richiedere l'acquisizione di nuove conoscenze/capacità del personale;
- siano previsti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in merito a eventuali ispezioni effettuate presso Chimitex da autorità di controllo competenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, verbali contenenti prescrizioni e infortuni con prognosi superiore a quaranta giorni;
- sia predisposto ed organizzato un piano di formazione del Personale azienda e di comunicazione interna sui contenuti del decreto e del Modello.

Resta inteso che la violazione delle regole comportamentali e dei protocolli di controllo specifici legittima Chimitex all'applicazione del sistema sanzionatorio di cui alla Parte Generale del presente Modello.

Per la specifica attività resa, tutti i soggetti destinatari del presente Modello devono assolutamente

rispettare quanto previsto dalla normativa Seveso, fatta propria da Chimitex.

E.4 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati relativi alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono i seguenti:

- vigilanza sull'effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;
- disamina in merito all'adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
- cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti (attraverso proposte di adeguamento verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale, o attraverso follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte).

Al fine di svolgere un'attività periodica di monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato da Chimitex, l'OdV deve ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, segnatamente, tutti i dati relativi agli eventuali infortuni sul lavoro.

F Le tipologie di reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto) nonché indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.), detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater

c.p.), frode informatica (art. 640-ter c.p.) aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

F.1 Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere le seguenti:

- acquisti e rapporti con i fornitori;
- eventi e sponsorizzazioni.

F.2 Destinatari della presente parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai soggetti apicali di Chimitex e dai dipendenti.

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti di Chimitex, si conformino alle regole di condotta previste nella presente parte speciale, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità provenienti da attività illecite.

In particolare la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire ai destinatari un elenco esemplificativo di operazioni considerate sospette o anomale ai fini dell'applicazione delle norme relative alla ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di illecita provenienza;
- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le

attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti di Chimitex sono tenuti in generale a conoscere e rispettare le regole contenute nei presenti documenti:

- Codice etico;

La presente parte speciale prevede a carico dei destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e obblighi che ciascuno assume nei confronti di Chimitex nell'ambito dell'esercizio delle attività considerate a rischio, l'esplicito divieto di:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i reati sopra descritti (art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/01);
- utilizzare anche occasionalmente i conti correnti di Chimitex allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati della presente parte speciale;
- porre in essere comportamenti che non costituendo di per sé le ipotesi di reato sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo.

F.3 Operazioni sospette o anomale

Si riportano di seguito alcuni esempi di condotta suscettibili di essere interpretati come finalizzati alla commissione dei delitti di cui agli art. 648 – 648-*bis* – 648-*ter* c.p.:

- offerta di beni o servizi a costi anormalmente inferiori a quelli di mercato;
- acquisto beni e servizi da enti o soggetti che non esercitano la relativa attività in via professionale.

F.4 Principi procedurali specifici

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola situazione delineata nelle Aree di rischio, i destinatari, come sopra individuati, sono tenuti a rispettare. Tali circostanze, ove

opportuno, devono essere integrate da specifiche procedure oppure soggette a comunicazione all'Organismo di Vigilanza:

- vincoli alla disponibilità di fondi correnti;
- verifiche e controlli delle società con cui s'intrattengono rapporti contrattuali (per esempio operanti in territori inclusi nella "Lista dei paesi a rischio", coinvolgimento di persone politicamente esposte così come definite dalla normativa in vigore, istituti di credito coinvolti, strutture societarie, ecc.);
- verifiche della regolarità dei pagamenti.

F.5 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è imposto specificatamente l'onere di accertare che le norme siano rispettate, pena una propria responsabilità penale per omessa vigilanza sanzionata, con pene pecuniarie e con 1 anno di arresto.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati della presente parte speciale sono:

- proporre aggiornamenti alle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a rischio;
- verificare il rispetto delle procedure contenute nel Modello;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed operare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- comunicare:
 - operazioni sospette riguardanti sia denaro e/o utilità di sospetta provenienza sia denaro destinato a organizzazione collegate al terrorismo;
 - infrazioni inerenti:

- trasferimenti di denaro superiori ai limiti indicati dalla normativa vigente senza indicazione del beneficiario, della ragione sociale e senza clausola non trasferibile;
- apertura di conti anonimi o con intestazione fittizia.

Le citate comunicazioni vanno svolte di concerto con gli altri organi di Chimitex a ciò preposti (per esempio Collegio dei Sindaci).

G. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)

G.1 Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:

- tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet;
- gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la Sicurezza Informatica;
- gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione;
- utilizzo di software e banche dati;
- gestione dei contenuti del sito Internet.

G.2 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti in attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati in commento, si attengono a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi di Delitti Informatici.

Nell'espletamento delle attività aziendali e, in particolare, nelle attività sopracitate come a rischio, è espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale.

Ai Destinatari è fatto, in particolare, divieto di:

- porre in essere comportamenti che integrano le fattispecie di reato o possano costituirne il presupposto (es. omesso controllo);
- utilizzare i sistemi informatici aziendali per finalità non connesse alla mansione svolta o comunque contrarie al Codice Etico

Inoltre, Chimitex si impegna a:

- definire e comunicare a tutti i dipendenti e collaboratori le modalità di comportamento che debbono essere assunte per un corretto e lecito utilizzo dei software e delle banche dati in uso;
- controllare periodicamente la regolarità delle licenze dei prodotti in uso e procedendo, ove necessario, ai rinnovi;
- fornire ai Destinatari un'adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo degli *userid* e delle *password* per accedere ai principali sistemi informatici;
- limitare, attraverso abilitazioni di accesso differenti, l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi, da parte dei Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
- effettuare, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, controlli sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali;
- predisporre e mantenere adeguate difese a protezione dei sistemi informatici aziendali.

G.3 Principi procedurali specifici

In particolare, si elencano di seguito le regole che devono essere rispettate da Chimitex, dai Dipendenti e dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle attività "sensibili":

- i dati e le informazioni non pubbliche, relative anche a clienti e terze parti, incluse le modalità di gestione da remoto, devono essere gestiti come riservati;
- è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti *software* e/o *hardware* che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito ecc.);
- è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a Chimitex le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o di terze parti;
- è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- è vietato comunicare a persone interne o esterne a Chimitex i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- è proibito distorcere, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- è obbligatorio segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

G.4 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati relativi ai delitti informatici e trattamento illecito di dati sono i seguenti:

- svolgere verifiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare la sua efficacia a prevenire la commissione dei delitti di cui all'art.24-*bis* del Decreto; con riferimento a questo aspetto, l'ODV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di delitti informatici dirette a verificare la correttezza delle procedure interne in essere;
- proporre che vengano aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei delitti informatici di cui alla presente Parte Speciale, anche in considerazione del progresso e dell'evoluzione delle tecnologie informatiche;
- monitorare il rispetto delle procedure e la documentazione interna per la prevenzione dei Delitti informatici in coordinamento con il responsabile della Sicurezza Informatica;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- conservare traccia dei flussi informativi ricevuti e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

H Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1. del Decreto)

H.1 Aree a rischio

Le attività astrattamente a rischio potrebbero essere le seguenti:

- diffusione di notizie su strumenti finanziari, realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici idonei a generare manovre speculative fraudolente su strumenti finanziari, allo scopo di turbare o impedire un'attività industriale o commerciale idonee ad incidere sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale propria o di altri eventuali competitors;

- diffusione di notizie e apprezzamenti sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito;
- diffusione di notizie tramite pubblicità menzognera idonea a danneggiare l'altra azienda e finalizzata a generare una situazione di inganno che vizia le scelte dell'utente/consumatore e, dunque, produrre uno sviamento della clientela e un danno all'azienda concorrente;
- commissione di atti di concorrenza sleale con violenza o minaccia.

H.2 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello i soggetti apicali e i dipendenti di Chimitex devono conoscere e rispettare:

- il Codice Etico;
- la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa e il sistema di controllo della gestione;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

H.3 Principi procedurali specifici

I seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari del presente Modello rispetto ai delitti contro l'industria e il commercio di cui all'art.25-bis.1. del D.Lgs 231/2001. In generale, è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate a fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo

all'esercizio delle funzioni da queste esercitate;

E' fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- realizzare qualsiasi forma di attività intimidatoria o vessatoria nei confronti di altri eventuali concorrenti che operano nello stesso settore (per esempio, attraverso il boicottaggio, lo storno di dipendenti, il rifiuto di contrattare, ecc.);
- mettere in circolazione sul mercato nazionale o estero prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;
- porre in vendita o mettere in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

H.4 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli in seguito alle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione, sulle attività potenzialmente a rischio del reato di cui alla presente sezione della Parte Speciale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine all'OdV viene garantito – nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di *privacy* – libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

I. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies del Decreto)

I.1 Aree a rischio

In relazione ai reati relativi a questa sezione le aree ritenute a rischio risultano le seguenti:

- gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale di cui sia parte Chimitex;
- gestione dei rapporti con i Destinatari chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale in cui è coinvolta Chimitex.

1.2 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento

A tutti i Destinatari del Modello è fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*novies* d.lgs. 231/2001. Sono altresì proibite le violazioni dei principi previsti nella presente Parte Speciale.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate sensibili, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi di Chimitex o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima;
- prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

1.3 Principi procedurali specifici

I seguenti principi di comportamento si applicano a tutti i Destinatari del Modello che siano coinvolti nelle attività repute "sensibili" rispetto alle fattispecie di reato contemplate dalla presente sezione. In particolare:

- i Destinatari (indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in un procedimento penale connesso) chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito all'attività lavorativa prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non

rispondere accordata dalla legge; sono altresì tenuti a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;

- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire il loro diretto Responsabile di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

I.4 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali ai principi espressi nella presente Parte Speciale e, in particolare, alle procedure interne in essere ed a quelle che saranno adottate in futuro, in attuazione della presente Parte Speciale.

In particolare:

- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire l'Organismo di Vigilanza di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
- l'Organismo di Vigilanza deve essere informato in merito alle richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai dipendenti in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli stessi.

L Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

L.1 Aree a rischio

In relazione ai reati contemplati dalla presente sezione della Parte Speciale M del Modello le attività che risultano sensibili sono le seguenti:

- attività di gestione delle sostanze tossiche inquinanti o dei rifiuti ad esse collegate

nell'ambito della sede Chimitex;

- attività di selezione e gestione dei fornitori di servizi di analisi, trasporto e smaltimento delle sostanze tossiche inquinanti o dei rifiuti ad esse collegate, laboratori e soggetti autorizzati all'esecuzione di controlli sugli impianti;
- gestione degli adempimenti e dichiarazioni obbligatorie per legge in materia ambientale.

L.2 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento

E' fatto divieto ai Destinatari di porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realizzazione di comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato previste all'art. 25-*undecies* del Decreto. In particolare tutti i Destinatari hanno l'obbligo di:

- operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti in materia ambientale;
- osservare le regole della presente Parte Speciale e delle procedure aziendali in materia ambientale;
- redigere e custodire la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni in materia ambientale, consentendo, in tal modo, il controllo sui comportamenti e le attività svolte da Chimitex;
- rispettare le direttive previste dalla normativa "Seveso" a cui Chimitex fa riferimento;
- segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema di tutela ambientale.

L.3 Principi procedurali specifici

Per la gestione delle materie tossiche inquinanti e dei rifiuti ad esse collegati è previsto l'obbligo di:

- attenersi alle disposizioni previste dalle leggi, dai regolamenti e dalle Autorizzazioni integrate

ambientali per quanto attiene la classificazione e il trasporto delle materie tossiche inquinanti nonché lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

- assicurarsi che, nel caso di ricorso ad aziende esterne, per l'espletamento delle suddette attività, dispongano delle autorizzazioni necessarie;
- compilare accuratamente la documentazione richiesta dalla normativa per procedere alla movimentazione di materiale tossico inquinante e/o pericoloso nonché per i rifiuti ad esso collegato.

E' previsto il divieto a carico di tutti i soggetti che operano in nome e per conto di Chimitex (compresi consulenti esterni) di:

- smaltire qualsiasi sostanza tossica inquinante o rifiuto prodotto nel corso dello svolgimento dell'attività aziendale diversamente da quanto previsto dalle norme di legge e operando, in tal modo, una violazione del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;
- miscelare le sostanze tossiche inquinante, i materiali trasportati, anche se non inquinanti e pericolosi, nonché i rifiuti derivanti dalle sostanze tutte oggetto di lavorazione.

L.4 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

E' prevista una periodica attività di monitoraggio e verifica circa l'applicazione di tali procedure da parte dell'OdV in collaborazione con i servizi Qualità e Ambiente delle divisioni operative con Sistema Ambientale certificato.

In tema di tutela ambientale l'OdV:

- verifica l'aggiornamento della valutazione dei rischi ambientali;
- vigila sulla corretta applicazione delle procedure aziendali in materia ambientale e sulla loro adeguatezza in relazione ai rischi specifici effettuando verifiche a campione;
- esamina qualsiasi segnalazione di pericolo connesso ai rischi o concernente eventuali

violazioni delle norme di legge.

M. Reato di impiego di lavoratori irregolari (art. 25-duodecies, D.Lgs 231/2001 e reati ex D.Lgs 109/2012)

M.1 Aree a rischio

In relazione al reato della presente sezione, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano le seguenti:

- assunzione del personale, con particolare riferimento ai cittadini extracomunitari;
- comunicazione dell'assunzione di cittadini extracomunitari agli enti pubblici (Sportello Unico per l'immigrazione, Centro per l'impiego, ecc) in conformità con la normativa vigente;
- eventuale monitoraggio delle scadenze dei permessi di soggiorno e gestione dei rinnovi;
- gestione dei contratti con appaltatori ed altre aziende;
- richiesta di informazioni ai fornitori in merito ai lavoratori impiegati, compresa la possibilità di svolgere verifiche.

M.2 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento

La presente parte speciale definisce delle regole di comportamento rivolte ad amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché a collaboratori esterni e partners commerciali. Tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

In particolare, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001.

Il datore di Lavoro e le unità organizzative che intervengono nelle aree sensibili non possono impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del

quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale.

Le unità organizzative che intervengono nell'ambito delle aree di rischio sopra individuate operano nel rispetto dei seguenti principi:

- impiegare soltanto lavoratori extracomunitari in possesso di valido permesso di soggiorno;
- richiedere ai lavoratori extracomunitari di esibire il permesso di soggiorno all'atto dell'assunzione e a seguito del rinnovo dello stesso;
- monitorare le scadenze dei permessi di soggiorno;
- inviare comunicazioni ai dipendenti in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno;
- archiviare correttamente la documentazione relativa al permesso di soggiorno;
- inviare le comunicazioni agli enti pubblici competenti, assicurando che le informazioni trasmesse siano veritiere, complete e basate su un'idonea documentazione;
- comunicare all'OdV tramite la scheda dei flussi informativi l'assunzione di cittadini extracomunitari, in modo da poter svolgere ulteriori attività di controllo sulla correttezza dell'iter seguito.

I controlli in esame devono essere verificati anche in relazione a soggetti terzi che entrano in contatto, per qualsiasi ragione e necessità, con Chimitex. I Destinatari devono verificare di non affidare compiti, in nome e per conto di Chimitex, a soggetti privi di un permesso di soggiorno regolare, evitando qualsiasi condotta che possa integrare la fattispecie di reato qui analizzata.

M.3 Principi procedurali specifici

Chiunque si occupi di assunzione di personale interno a Chimitex o proceda ad affidare incarichi lavorativi, di qualsiasi natura o tipo, in nome e per conto di Chimitex ha l'obbligo di rispettare le seguenti regole:

- i lavoratori assunti direttamente da Chimitex a tempo determinato o indeterminato e gli

interinali devono fornire copia del codice fiscale, carta di identità, permesso di soggiorno, passaporto e più segnatamente quanto eventualmente indicato nella documentazione consegnata all'aspirante lavoratore al momento della valutazione ai fini dell'assunzione da parte della Società;

- qualora la Società si avvalga di somministrazione di manodopera, Chimitex dovrà chiedere direttamente alla agenzia di somministrazione copia della documentazione relativa alla regolarità del lavoratore;
- qualora la Società si avvalga di ditte appaltatrici per l'esecuzione di lavori da effettuarsi presso stabilimenti propri, Chimitex dovrà chiedere direttamente all'appaltatrice documentazione finalizzata a comprovare la regolarità del lavoratore ivi operante.

M.4 Verifiche dell'Organismo di Sorveglianza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli in seguito alle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione, sulle attività potenzialmente a rischio del reato di cui alla presente sezione della Parte Speciale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine all'OdV viene garantito – nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di *privacy* – libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

N. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs 231/2001 e reati ex D.Lgs 74/2000)

N.1 Aree a rischio

In relazione al reato della presente sezione, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano le

seguenti:

- Ufficio gare
- Direzione generale
- Area amministrativa
- Area commerciale (acquisti e vendite)
- Logistica
- Tutto il personale (amministratori, dirigenti e dipendenti) di qualsiasi area, con potere di spesa e di firma.

N. 2 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento

La presente parte speciale definisce delle regole di comportamento rivolte ad amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché a collaboratori esterni e partners commerciali. Tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

In particolare, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001.

Il datore di Lavoro e le unità organizzative che intervengono nelle aree sensibili non possono procedere all'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultare o distruggere documenti contabili, porre in essere operazioni di qualsiasi tipo volte alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o altri artifici o alla sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Le unità organizzative che intervengono nell'ambito delle aree di rischio sopra individuate operano nel rispetto dei seguenti principi:

- Procedere alla fatturazione solo ed esclusivamente per operazioni reali, previa verifica

dell'effettiva operazione sottostante alla fatturazione stessa;

- Mettere a disposizione degli Organismi di Vigilanza e del professionista incaricato per la tenuta della contabilità tutta la documentazione necessaria e richiesta;
- Conservare, in un luogo accessibile solo a soggetti specificatamente individuati, tutta la documentazione fiscale e contabile, prediligendo sistemi che consentano di verificare le registrazioni degli accessi e gli autori di ogni attività;
- Procedere al pagamento delle imposte, alle scadenze individuate per legge;
- Procedere, almeno una volta all'anno, all'aggiornamento della scheda Clienti e Fornitori, mediante la richiesta di visura camerale da cui emergano i nominativi dei legali rappresentanti e i poteri degli stessi. Conservare la documentazione in esame, almeno per 5 esercizi, prediligendo sistemi che consentano di verificare la registrazione degli accessi e gli autori di ogni attività;
- comunicare all'OdV tramite la scheda dei flussi informativi ogni violazione o presunta violazione dell'articolo in esame.

N.3 Principi procedurali specifici

Chiunque si occupi di eseguire operazioni afferenti alla fatturazione attiva e/o passiva, alla registrazione di tale documentazione, alla conservazione di tale documentazione nonché alla redazione di dichiarazioni fiscali di legge, in nome e per conto di Chimitex, ha l'obbligo di rispettare le seguenti procedure in tema di:

- *“riesame dei requisiti per prodotti e servizi?”*
- *Guida applicativa documenti ordini di vendita*
- *Approvvigionamento e qualificazione fornitori*
- *Controllo dei prodotti/ servizi non conformi*

- *Redazione e gestione delle SDS*
- *Documento di sicurezza per ordini di acquisto*
- *Aspetti finanziari ufficio commerciale*

Tutte nella loro ultima versione disponibile.

I Destinatari sono tenuti all'utilizzo del sistema gestionale AS400 che consente la tracciabilità di ogni singola operazione e i moduli del sistema qualità, allegati alle suddette procedure.

I Destinatari, per l'espletamento degli adempimenti fiscali previsti per legge, sono tenuti ad avvalersi di Professionisti iscritti in apposito albo, con comprovata professionalità ed esperienza pluriennale e che non siano sottoposto a procedimenti penali in tema di reati che il presente modello intende prevenire.

N.4 Verifiche dell'Organismo di Sorveglianza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli in seguito alle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione, sulle attività potenzialmente a rischio del reato di cui alla presente sezione della Parte Speciale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine all'OdV viene garantito – nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di *privacy* – libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

O La tipologia di reati commessi in violazione delle normative in materia agroalimentare (art. 25-bis1 D.Lgs 231/2001)

O.1 Aree a rischio

In relazione ai reati della presente sezione, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano quelle connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti ed, in

particolare:

- Il responsabile Ufficio Tecnico;
- Il gruppo HACCP;
- Tutto il personale (amministratori, dirigenti e dipendenti) di qualsiasi area, con potere di spesa e di firma che intervenga in attività connesse con la produzione, trasformazione o distribuzione di alimenti.

O.2 Destinatari della Parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale definisce delle regole di comportamento rivolte ad amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché a collaboratori esterni e partners commerciali. Tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

In particolare, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato tra quelle previste all' art. 25-bis1 del D.Lgs 231/2001.

La presente Parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti di Chimitex, nonché da Collaboratori esterni e Partner.

I Destinatari devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice etico;
- le procedurali e istruzioni tecniche interne
- le pertinenti normative in materia di sicurezza alimentare;
- Il Manuale di Autocontrollo per l'HACCP e qualsiasi altra documentazione relativa al sistema interno di autocontrollo.

Si precisa che per garantire i contenuti fissati nella Politica di Sicurezza Alimentare, Chimitex si è dotata

di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa agroalimentare vigente ed, in particolare, di un gruppo per la sicurezza alimentare volto a:

- valutare e contenere i rischi relativi alla produzione, trasformazione o distribuzione di alimenti;
- implementare una gestione del rischio di compliance aziendale;
- implementare idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività prescritte dalle norme;

O.3 Principi procedurali specifici

I Destinatari devono assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici nascenti dalla normativa nazionale ed europea con riguardo a:

- attività di vigilanza con riferimento alla rintracciabilità, alla possibilità di ricostruire e di seguire il percorso di un prodotto alimentare attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;
- attività di controllo sui prodotti alimentari, finalizzata a garantire la qualità, la sicurezza e l'integrità dei prodotti e delle loro confezioni in tutte le fasi della filiera;
- rispetto dei requisiti nella fornitura di informazioni sugli alimenti e attività di verifica sui contenuti delle comunicazioni ai clienti al fine di garantire la coerenza degli stessi rispetto alle caratteristiche del prodotto;
- procedure di ritiro o di richiamo dei prodotti alimentari importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti non conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti;
- attività di valutazione e di gestione del rischio, frutto di adeguate scelte di prevenzione e di controllo;
- periodiche verifiche sull'effettività e sull'adeguatezza del Modello adottato al fine di

ottemperare agli obblighi sopra menzionati;

- assicurazione di adeguata formazione volta ad attuare gli obblighi di cui ai punti precedenti.

O.4 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati agroalimentari sono i seguenti:

- vigilanza e di controllo sull'attuazione del modello e sulla maintenance dell'idoneità delle misure adottate;
- previsione di un riesame periodico del modello e l'eventuale sua modifica qualora le circostanze lo richiedano;

Al fine di svolgere un'attività periodica di monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato da Chimitex, l'OdV deve ricevere copia della reportistica periodica in materia di efficacia e idoneità del Sistema di Gestione Sicurezza Alimentare.

Per quanto attiene le ulteriori ipotesi delittuose previste dal Decreto, allo stato, non paiono ipotizzabili. Le interviste hanno infatti evidenziato come i reati sopra indicati non dovrebbero essere immaginabili nell'ambito delle condotte dei dipendenti/collaboratori di Chimitex e come la società non risulti, ad oggi, svolgere alcuna azione a mezzo della quale o in occasione della quale tali reati possano venir perpetrati. Nel RISK ASSESSMENT si è quindi valutato di non evidenziare la presenza di rischi. Il tutto salvo costante revisione e integrazione del presente Modello.
